

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1572-A

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE REZZONICO)

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e  
ciclopedonali nelle aree urbane

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento sulla realizzazione di itinerari ciclabili nelle aree urbane, lungamente atteso, giunge all'esame dell'Assemblea dopo un ampio dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto con il fattivo contributo di tutte le forze politiche.

Il testo accolto dall'8ª Commissione si differenzia notevolmente dal testo originariamente presentato dal Governo. L'articolo 1 costituisce, presso il Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo di finanziamento per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali per la cui dotazione è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991 e di lire 30 miliardi per il 1992.

Con l'articolo 2 sono stati ridefiniti i beneficiari del provvedimento per la cui individuazione si terrà conto, a differenza di quanto previsto dal testo originario, di molteplici criteri quali le caratteristiche orografiche del territorio comunale, le condizioni ambientali e del traffico urbano, il patrimonio artistico, la vocazione turistica, la presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. A seguito di un emendamento proposto dal Governo al fine di accogliere alcune osservazioni emerse in Commissione, è stato ulteriormente specificato che l'individuazione dei comuni spetta alle Regioni - la cui proposta ha carattere vincolante - e solo in caso di inerzia delle medesime, al Ministro per i problemi delle aree urbane. È stato inoltre portato a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'individuazione dei comuni beneficiari.

Con lo stesso articolo 2 viene altresì dettata una nuova disciplina in tema di procedure, che semplifica i meccanismi originariamente previsti attraverso l'abolizione

di alcuni passaggi ed il rinvio ad alcune disposizioni di cui alla legge n. 1 del 1978, concernente accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche. A seguito di una proposta emendativa, la Commissione ha incluso tra gli itinerari ciclabili quelli intercomunali, pur lasciando la priorità alle realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici.

L'articolo 3 semplifica la procedura di approvazione del programma relativo agli itinerari ciclabili e subordina l'erogazione dei contributi in conto capitale alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori.

L'articolo 4 prevede, per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti, l'adozione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entrata in vigore durante l'iter del disegno di legge. Inoltre, i sindaci dei comuni possono convocare una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni. L'approvazione di un progetto esecutivo da parte della conferenza sostituisce ad ogni effetto tali atti, con il risultato di snellire notevolmente le procedure pur garantendo il rispetto delle leggi statali e regionali.

L'articolo 5 riformula la copertura finanziaria con riferimento agli anni 1991-1992.

Raccomando la rapida approvazione del provvedimento nel testo proposto dalla Commissione, il quale si inserisce nel disegno più complessivo di riqualificazione delle aree metropolitane finora oggetto di scarsa attenzione da parte delle amministrazioni comunali, pur rivestendo sempre più il carattere di obiettivo prioritario.

REZZONICO, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: SANTINI)

5 aprile 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a modificare il comma 1 dell'articolo 1 nel senso di fare riferimento, per l'identificazione dei comuni beneficiari, non alla sola popolazione universitaria, ma

alla popolazione scolastica nel suo complesso, nonchè a precisare, all'articolo 3, che l'accordo di programma ivi previsto come essenziale per la concessione del tributo è necessario solo per opera che interessi il territorio di più enti locali.

Dissente il Gruppo comunista, che rileva nel provvedimento una lesione delle competenze regionali e dell'autonomia locale.

**su emendamenti**

(Estensore: MURMURA)

12 luglio 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che i contributi qui disposti vengano erogati a favore degli enti locali a partire dal prossimo esercizio finanziario.

Si condiziona altresì il parere favorevole

al rispetto della normativa contenuta nella legge n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, precisando che il controllo del comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni deve limitarsi alla sola legittimità, senza in alcun modo investire il merito all'atto stesso.

Contrario agli emendamenti si dichiara il Gruppo comunista.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

**sul disegno di legge**

9 maggio 1989	esprime parere favorevole, con l'osservazione circa l'opportunità di abbassare la soglia dei 200.000 abitanti prevista nel provvedimento.
La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza,	

**su emendamenti**

24 luglio 1990	<i>b)</i> deve essere circoscritta al biennio 1991-1992 la validità del programma di cui all'articolo 2, comma 2;
La Commissione, esaminati gli emendamenti pervenuti, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento:	<i>c)</i> deve essere modificata la clausola di copertura finanziaria (articolo 5) fissando la decorrenza a partire dal 1991.
<i>a)</i> deve essere soppresso il rinvio alla legge finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2;	La Commissione invita altresì a valutare la normativa in relazione alla recente legge sulle autonomie locali.

**DISEGNO DI LEGGE**  
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Interventi per la realizzazione di itinerari  
ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane**

Art. 1.

1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni con popolazione superiore ai duecentomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento o quelli in cui, comunque, hanno sede università degli studi con un numero di iscritti non inferiore alle mille unità. A tal fine i comuni predetti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico e dei criteri di cui al comma 6, ove determinati, formulano un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o ciclopedonali per il triennio 1989-1991, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Interventi per la realizzazione di itinerari  
ciclabili e pedonali nelle aree urbane**

Art. 1.

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991 e di lire 30 miliardi per il 1992.

Art. 2.

1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonchè quelli individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle Regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione turistica, nonchè della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le Regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluogo di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. I comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

(Segue: Testo del Governo)

2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione atte a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane e al Ministro dell'interno, indicando le priorità di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed è comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane e al Ministro dell'interno entro dieci giorni dalla sua formazione.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione, al Ministro per i problemi delle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il 1991 e il 1992 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.

2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla Regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando le priorità di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della Regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed è comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro dieci giorni dalla sua formazione.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla Regione ed al Ministro per i problemi delle

(Segue: *Testo del Governo*)

aree urbane e al Ministro dell'interno una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale. Per tali proposte valgono le norme di cui al presente articolo.

5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

6. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare i criteri generali per la progettazione degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, nonché quelli per il loro arredo funzionale, ai fini della sicurezza della circolazione.

7. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

#### Art. 2.

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 1, il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realiz-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito temporale di riferimento di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure previste dalla presente legge.

5. *Identico.*

**Soppresso.**

6. *Identico.*

#### Art. 3.

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel

(Segue: *Testo del Governo*)

zazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.

3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione e verifica degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

#### Art. 3.

1. La concessione del contributo di cui all'articolo 2 è subordinata alla dimostrazione che, per la realizzazione delle opere e degli interventi, sia stato adottato su iniziativa della regione un apposito accordo tra le amministrazioni pubbliche interessate, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, anche locali, e i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi. Nell'ambito dell'accordo è individuata l'autorità che vigila sull'attuazione dell'accordo stesso.

2. L'accordo è approvato con decreto del presidente della giunta regionale. L'approvazione dell'accordo comporta l'obbligo delle parti che lo hanno sottoscritto di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità ivi stabilite e sostituisce, per ogni intervento, gli atti deliberativi che ciascuna ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.

3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

#### Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge può essere adottato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le amministrazioni pubbliche interessate, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, anche locali e i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi. Inoltre i sindaci dei comuni, per la realizzazione delle medesime opere e interventi, possono convocare una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio, da parte dei competenti comitati regionali, della funzione di controllo di legittimità sugli atti, valuta i progetti esecutivi, predisposti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si

(Segue: *Testo del Governo*)

strazione o soggetto competente sarebbe tenuto ad adottare in sede di esecuzione dell'accordo.

3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nell'accordo, l'autorità vigilante invita il soggetto inadempiente all'esatto adempimento degli obblighi stessi, assegnando al riguardo un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine, segnala la persistenza dell'inadempimento al Ministro per i problemi delle aree urbane. In tale ipotesi il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario, che provvede in sostituzione ed a spese del soggetto inadempiente, avvalendosi, ove possibile, dell'organizzazione e delle strutture del medesimo. Il compenso del commissario è fissato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, ed è posto a carico del soggetto inadempiente.

#### Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1989, in lire venti miliardi per l'anno 1990 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

#### Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1991 e in lire 30 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello specifico accantonamento «Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane» iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

(Segue: *Testo del Governo*)

piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*